



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DELLA MONICA, CECCANTI, ADAMO, MARITATI,
CAROFIGLIO, SERRA, GALPERTI, DE SENA, CHIURAZZI e NEROZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2009

**Nuove norme in materia di destinazione dei magistrati ordinari
al termine del tirocinio**

ONOREVOLI SENATORI. - I limiti posti dalla riforma dell'ordinamento giudiziario in merito al passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente sta comportando la creazione di significativi vuoti di organico negli uffici di procura, in particolare in quelli da considerare più «difficili» per collocazione geografica e per ragioni ambientali. Al fine di evitare che questa situazione produca effetti difficilmente riparabili appare necessario, dunque, intervenire con urgenza, mediante modifiche alle norme vigenti che rimodulino il divieto di assegnazione alle procure della Repubblica dei magistrati di prima nomina. Tale nuova disciplina trova, inoltre, ampia giustificazione a seguito delle modifiche introdotte in tema di organizzazione degli uffici di procura dal decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero», che, nell'ambito di una impostazione gerarchizzata, hanno introdotto ampi strumenti di controllo del Procuratore Capo e dei Procuratori aggiunti sui provvedimenti più delicati che un sostituto può adottare nell'ambito delle indagini da lui condotte.

La previsione di poteri di indirizzo, il potere di assenso sui provvedimenti in materia di libertà personale e sui sequestri più ingenti, le direttive relative all'utilizzo dei mezzi investigativi (intercettazioni telefoniche, e così via) e della polizia giudiziaria, sono tutti strumenti che, se correttamente utilizzati, consentono di affiancare l'operato dei magistrati di prima nomina anche con l'obiettivo di arricchirne il percorso di formazione professionale.

La situazione in cui versano alcuni uffici di procura, soprattutto nel sud del Paese, a causa della mancanza di magistrati è allar-

mante. Lo testimoniano le attuali percentuali di scopertura: 100 per cento a Mistretta; 75 per cento a Enna, Patti e Locri; 66 per cento a Nicosia, Ragusa, Termini Imerese, Crotona e Paola; 60 per cento a Gela; 50 per cento a Sciacca e Vibo Valentia; 40 per cento a Barcellona Pozzo di Gotto e a Palmi. Del resto la problematica risulta efficacemente risolta dall'applicazione del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Risulta, infatti, che il Consiglio superiore della magistratura ha espletato due concorsi straordinari per la copertura delle sedi cosiddette disagiate. Il primo concorso, del 18 maggio 2008, prevedeva la pubblicazione di 75 posti distribuiti in 14 distretti di cui 9 nel Sud e nelle Isole, 4 nel Nord ed uno nel Centro del Paese. Gli uffici interessati sono stati 41 di cui 28 nel Sud e nelle Isole, 12 nel Nord ed uno nel Centro Italia; tra questi: Brescia (5 posti), Caltanissetta, Gela, Trapani e Palmi (4 posti), Enna, Catanzaro, Vibo Valentia, Termini Imerese, Locri (3 posti).

All'esito di questa procedura sono stati coperti 40 dei 75 posti banditi mentre 35 sono risultati senza aspiranti. Le sedi rimaste scoperte sono Enna (3 posti), Nicosia (1 posto), Ragusa (2 posti), Crotona (2 posti), Paola (1 posto su 2), Vibo Valentia (2 posti su 3), Barcellona Pozzo di Gotto (1 posto), Patti (2 posti), Sciacca (2 posti), Termini Imerese (3 posti), Trapani (3 posti su 4), Melfi (1 posto), Reggio Calabria (1 posto), Locri (3 posti), Palmi (1 posto su 4), Biella (1 posto), Casale Monferrato (1 posto), Nuoro (2 posti).

Il secondo concorso, del 24 luglio 2009, prevedeva la pubblicazione dei 35 posti rimasti vacanti dopo la prima procedura. Al-

l'esito sono stati coperti solo 10 posti, mentre gli altri 25 sono rimasti ancora scoperti.

Oltre a questi due concorsi ne è stato bandito un terzo (del 24 luglio 2009) relativo a 197 sedi requirenti di primo grado, che non rientrano, però, nel sistema di benefici ed incentivi previsti dal decreto legge n. 143 del 2008. Anche questo concorso ha dato esiti sconfortanti, in quanto ben 122 posti sono rimasti senza aspiranti e solo 72 sono stati coperti. Casale Monferrato, ad esempio, rimane praticamente scoperta, con il solo Procuratore Capo; a Gela rimane assegnato un solo magistrato su un organico di 5; Palermo perde un ulteriore pubblico ministero e non ottiene la copertura di nessuno dei 16 posti banditi, arrivando ad un organico effettivo di 45 magistrati su 64 previsti nella pianta organica. La medesima situazione vale per Catania, che non acquista nuovi magistrati,

ma continua a perderne arrivando ad una scoperta di 9 posti su 40; Nicosia rimane con un solo sostituto; dei 18 posti messi a concorso nel distretto di Catanzaro ne viene coperto soltanto uno, ma si tratta dello spostamento di un pubblico ministero. da Crotona al capoluogo. Palmi perde ulteriori due unità e scende a quattro posti coperti su dieci in organico, e così via.

Peraltro l'espletamento dei concorsi ha dimostrato che, in parte non trascurabile, le disponibilità al trasferimento verso queste sedi da parte di magistrati che svolgono funzioni giudicanti sono state ostacolate dai limiti al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti posti dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotti con la recente modifica dell'ordinamento giudiziario (legge 30 luglio 2007, n. 111).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

Art. 2.

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Prerogative del procuratore della Repubblica in tema di azione penale*).
- 1. Gli atti di esercizio dell'azione penale compiuti, nei procedimenti per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, da magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione di professionalità devono essere assentiti per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

2. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 1 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio».